

dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Allegato A.6. al Codice). L'Autorità ha inoltre precisato che in tali ipotesi il trattamento di dati sensibili deve conformarsi alle disposizioni contenute nell'autorizzazione n. 6/2011 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati [doc. *web* n. 1822629] e, se necessario, a quelle di cui all'autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [doc. *web* n. 1822577].

Il Garante ha, infine, precisato che la normativa richiamata autorizza, alle condizioni ivi contenute, l'investigatore al trattamento dei dati dell'interessato, ma non prevede il diritto di ottenere le informazioni né l'obbligo per i soggetti pubblici o privati che li detengono a consegnarli a persona diversa dall'interessato medesimo (nota 8 agosto 2011).

Con riferimento specifico alla produzione documentale in sede giudiziaria, il Garante, richiamando il proprio orientamento in materia (prov. 23 settembre 2010 [doc. *web* n. 1756065]; prov. 4 novembre 2010 [doc. *web* n. 1770943]; prov. 17 novembre 2010 [doc. *web* n. 1779765]), ha confermato che spetta al giudice adito, ove ritualmente richiesto, la competenza a valutare la liceità del trattamento dei dati personali. Infatti, l'art. 160, comma 6, del Codice stabilisce che la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (si citano, a titolo esemplificativo, le note 25 gennaio, 15 febbraio, 1° marzo, 13 luglio, 3 novembre 2011).

È stato sottoposto all'attenzione del Garante l'invio, da parte dell'avvocato dell'ex moglie del segnalante, di una diffida stragiudiziale indirizzata nel luogo di lavoro del segnalante stesso.

Dall'istruttoria è risultato, in particolare, che la diffida era stata inviata direttamente al segnalante presso il suo luogo di lavoro, che rientra, peraltro, tra i luoghi ove può essere eseguita la notificazione degli atti del processo civile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c..

Il trattamento dei dati effettuato dall'avvocato è risultato, pertanto, lecito (nota 28 settembre 2011).

Diversa la soluzione nel caso di un avvocato che aveva inviato al datore di lavoro del suo cliente una lettera raccomandata di sollecito nella quale, in pretesa applicazione dell'art. 139

Produzione di
documenti in
giudizio

Comunicazione di
dati presso il
luogo di lavoro

c.p.c. –che disciplina la notifica di atti all’interessato presso la sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio– aveva ingiunto al cliente di pagare la parcella, avvertendo che, in difetto, avrebbe avviato la procedura esecutiva procedendo, se del caso, anche nei confronti del datore di lavoro.

Il Garante ha ritenuto che il trattamento non poteva trovare giustificazione nell’art. 139 c.p.c., poiché la comunicazione dei dati personali del cliente era stata effettuata non al medesimo presso il suo luogo di lavoro, bensì a persona diversa, ossia direttamente al suo datore di lavoro.

L’Autorità ha pertanto ritenuto il trattamento dei dati personali in contrasto con le disposizioni del Codice, secondo le quali tali dati debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza (art. 11), l’interessato deve essere previamente informato del trattamento dei propri dati personali (art. 13) ed il trattamento di essi da parte dei privati è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato stesso (art. 23) (nota 4 marzo 2011).

14. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Rientra tra i compiti dell'Autorità tenere il registro dei trattamenti, formato sulla base delle notificazioni ricevute, e renderlo accessibile a chiunque, nonché determinare le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica (art. 154, comma 1, e art. 37, comma 4, del Codice).

L'Autorità ha garantito tali condizioni di accessibilità già dall'attivazione del Registro nel 2004, curando la realizzazione di una procedura di notificazione telematica e dedicando alla consultazione *online* del registro un'apposita sezione del suo sito internet.

Il titolare di un trattamento di dati personali, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 37 e 38 del Codice, è obbligato a comunicare il trattamento stesso al Garante, salve le ipotesi di esonero (v. Relazione 2004, p. 109, provv. 31 marzo 2004 [doc. *web* n. 852561]; nota 23 aprile 2004 [doc. *web* n. 993385]; nota 26 aprile 2004 [doc. *web* n. 996680]; provv. 24 giugno 2011 [doc. *web* n. 1823225]). Tale comunicazione avviene attraverso la notificazione, che consiste in una dichiarazione formale compilata direttamente sul computer dell'utente, per il tramite di un'apposita procedura disponibile sul sito dell'Autorità, che è stata semplificata riguardo, in particolare, alle modalità di compilazione del modello informatico e ai suoi contenuti (provv. 22 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1571196]).

In tale quadro, nel 2011 il Garante ha esonerato dall'obbligo di notificazione, il trattamento di dati genetici da parte degli organismi di mediazione nell'ambito dell'attività finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (provv. 24 giugno 2011 [doc. *web* n. 1823225]). L'Autorità ha, infatti, ritenuto che i trattamenti di dati genetici da parte di questi organismi (la cui attività è prevista dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e regolamentata dal d.m. 18 ottobre 2010, n. 180) presentassero carattere saltuario e non prevalente nell'ambito di quelli complessivamente effettuati.

L'assistenza operativa ed il supporto tecnico ed amministrativo nei confronti dei titolari dei trattamenti sono da sempre garantiti da diverse tipologie di servizio. In primo luogo da quello di messaggistica automatica originato dalla procedura telematica di notificazione. Secondariamente dal servizio di posta elettronica gestito direttamente dal personale addetto, ora anche nella forma della PEC, infine attraverso il supporto telefonico.

Complessivamente tali strumenti consentono di rispondere pienamente alle diverse esigenze dell'utenza.

Si mantengono costanti gli accessi diretti al Registro da parte degli utenti, con una media giornaliera vicina ai 90 accessi e punte superiori ai 300. È consentita agli utenti la stampa integrale delle notificazioni.

È continuata nel 2011 la tendenza alla ripresa, +2% circa, del numero di notificazioni presentate, con un sostanziale riallineamento al dato del 2008.

I dati percentuali relativi alla tipologia dei trattamenti notificati nel 2011 non si discostano da quelli del periodo 2004-2010. I trattamenti volti a definire il profilo e la personalità dell'interessato tramite l'ausilio di strumenti elettronici (27%), di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (22%) e quelli relativi al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni (19%, peraltro in flessione di un punto percentuale rispetto al 2010), coprono da soli quasi il 70% di tutti i trattamenti notificati.

È opportuno segnalare solo un lieve aumento –dall'8% al 9%– dei trattamenti che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.

In merito infine alla distribuzione geografica dei titolari, vale quanto già evidenziato negli anni precedenti. Il nord del Paese esprime da solo il 57% dei notificanti. Tale decisa prevalenza potrebbe essere ascrivibile tanto a diversità economiche di natura strutturale quanto ad una più decisa incidenza della crisi economica sulla tipologia dei titolari con sede nel meridione (ditte individuali, artigiani, società a responsabilità limitata di piccole o piccolissime dimensioni).

Va rilevato poi, che nel 2011 le notificazioni presentate direttamente dai titolari hanno superato in numero assoluto quelle presentate tramite intermediario. Tale novità è da attribuirsi al sempre più diffuso utilizzo della firma digitale e, più in generale alla maggiore confidenza con le procedure telematiche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Si segnala, infine, che la disciplina della materia potrebbe costituire oggetto di modifiche, nell'ambito della proposta, presentata dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012, di un

regolamento generale sulla protezione dei dati personali destinato a sostituire la Direttiva n. 95/46/CE. Nel testo si ipotizza l'abolizione dell'obbligo per i titolari di notificare i trattamenti di dati personali, sostituito da quello di nominare un *"data protection officer"* (incaricato della protezione dati, secondo la terminologia della Direttiva n. 95/46) per tutti i soggetti pubblici e per quelli privati al di sopra di un certo numero di dipendenti.

15. LA TRATTAZIONE DEI RICORSI

Come nelle precedenti relazioni, in questo capitolo si svolgono, in ragione dell'ampiezza e della trasversalità delle questioni oggetto dei ricorsi presentati al Garante, riflessioni di carattere più generale, riguardanti anche materie trattate in altre parti di questa Relazione.

La prima riflessione che è possibile fare esaminando complessivamente i ricorsi istruiti e decisi dall'Autorità nell'anno 2011 è la constatazione della sensibile diminuzione del numero dei casi sottoposti, nell'anno appena trascorso, all'attenzione del Garante. I 257 ricorsi decisi nell'anno 2011 segnano infatti un calo di cento unità circa rispetto all'anno precedente e rappresentano un totale molto lontano dalle cifre raggiunte nei primi anni dello scorso decennio. Il fenomeno è significativo e merita di essere esaminato, anche se l'interpretazione dello stesso appare complessa ed esposta al rischio di semplificazioni. Comunque è possibile proporre alcune riflessioni di massima, che permettono, più in generale, di valutare come la legge sulla protezione dei dati personali sia vissuta e percepita oggi.

15.1. LA PIÙ DIFFUSA CONOSCENZA DELLA LEGGE

Anzitutto va evidenziato come, a circa quindici anni dall'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la consapevolezza delle nuove situazioni giuridiche soggettive è sicuramente penetrata in maniera significativa nel tessuto delle conoscenze degli operatori economici e del diritto. In altre parole, porsi il problema di accedere ai dati personali, di conoscerne l'origine, di opporsi al loro trattamento significa, ormai, attivare meccanismi di tutela percepiti come "ordinari" e "naturali", da utilizzare appropriatamente a seconda delle circostanze, magari per acquisire gli elementi conoscitivi di base sui quali impostare più complessi contenziosi. In questo senso (e talvolta con qualche inevitabile confusione) i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice si possono paragonare a quelli attivabili ai sensi della legge n. 241/1990, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, o a quelli contemplati, in altro ambito, dal codice del consumo, o dal testo unico bancario o dal codice delle assicurazioni private. Tutti testi normativi che si muovono nella prospettiva di favorire la trasparenza di significativi ambiti contrattuali o di estendere le possibilità conoscitive del cittadino utente, risparmiatore, ecc..

L'ampia conoscenza e il diffuso utilizzo degli strumenti di tutela previsti dal Codice ha sicuramente inciso sul contenzioso portato all'attenzione del Garante con lo strumento del ricorso *ex artt.* 145 ss.. Questo infatti è uno strumento di secondo livello, che si può attivare solo nel caso in cui il titolare del trattamento, destinatario di una richiesta ai sensi del citato art. 7, non abbia fornito adeguato riscontro all'interessato. È facile constatare come negli ultimi anni i titolari del trattamento (specie quando si tratta di enti pubblici o di grandi società di servizi) si siano strutturati dal punto di vista organizzativo in modo da corrispondere in modo tempestivo alle richieste degli interessati. Il ricorso, dunque, non è più, nella stragrande maggioranza dei casi, la denuncia di un atteggiamento totalmente omissivo da parte del soggetto chiamato a dare ragione del trattamento dei dati dell'interessato, ma si sostanzia nella contestazione nel merito di riscontri ritenuti volta a volta incompleti, elusivi o illegittimi.

In qualche modo si può semplificare il ragionamento affermando che molti ricorsi del passato (quando il dato quantitativo dei procedimenti attivati era molto significativo) erano lo specchio di una iniziale difficoltà di molti soggetti a corrispondere alle richieste degli interessati, mentre oggi, spesso, prevale il profilo qualitativo, indotto dalla esigenza di mettere a fuoco, nel merito, profili di protezione dei dati di particolare complessità.

15.2. AMBITI E ORIENTAMENTI CONSOLIDATI

Come è naturale, in una prima fase il contenzioso affrontato con lo strumento del ricorso ha interessato i più vari ambiti, ricercando tutti gli spazi possibili per ottenere una tutela rapida ed efficace dei diritti lesi.

In dodici anni di esperienza nell'ambito dei ricorsi si è così creata e sedimentata una "giurisprudenza" dell'Autorità che su determinati "filoni" costituisce ormai un punto di riferimento ineludibile, ben conosciuto da tutti i soggetti interessati e largamente asseverato dalle sentenze dei giudici aditi in sede di opposizione ai sensi dell'art. 152 del Codice. Ciò spiega perché alcuni temi che avevano dato luogo ad un ampio contenzioso e alla presentazione di molti ricorsi negli anni passati occupino ormai uno spazio ridotto nelle statistiche più recenti. Basti pensare, a questo riguardo, alle richieste di accesso ai dati personali di tipo valutativo, con particolare riguardo a quelli contenuti nelle perizie medico-

legali redatte in ambito assicurativo. Il tema, che aveva caratterizzato specialmente gli anni a cavallo dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ha trovato ora, grazie anche al più esplicito riferimento contenuto nell'art. 8, comma 4, del Codice stesso, un suo assestamento, sia in relazione alle situazioni (largamente maggioritarie) nelle quali la richiesta di accesso a tali dati è rapidamente soddisfatta, sia in riferimento ai casi (invero pochi) nei quali tale accesso è differito in ragione della presenza di legittime esigenze difensive e di tutela delle ragioni del titolare del trattamento (art. 8, comma 2, lett. e), del Codice).

Rispetto ai primi anni dello scorso decennio è parimenti riscontrabile una sensibilissima diminuzione dei ricorsi proposti con riferimento al trattamento dei dati personali svolto presso le società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie. In questo caso la spiegazione sta nell'efficace opera di "sistemazione" normativa del settore cui il Garante ha dato un prezioso e, di fatto, decisivo contributo, promuovendo e accompagnando fino alla conclusione i lavori di redazione del codice deontologico che, a far data dal 2005, disciplina questa amplissima categoria di dati.

15.3. ALTRE FORME DI TUTELA

Nell'esaminare le ragioni del progressivo calo del numero di ricorsi pervenuti negli ultimi anni non si può fare a meno di rilevare come a tale fenomeno si sia associato un parallelo aumento delle decisioni dell'Autorità a seguito della proposizione di reclami e segnalazioni.

Questo, in realtà, è il portato del dettato normativo del Codice, che negli artt. 141 e ss. ha delineato le caratteristiche di fondo degli strumenti di tutela attivabili di fronte all'Autorità, ma, soprattutto, è la conseguenza delle disposizioni attuative (regolamenti nn. 1 e 2/2007) che a far data dal 2008 disciplinano in maniera puntuale i diversi procedimenti amministrativi che fanno capo all'Ufficio. In questo quadro, il ricorso, ricondotto alla sua essenza propria, è lo strumento specifico per la tutela dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e non l'indifferenziato mezzo per "provocare" comunque un pronunciamento dell'Autorità su ogni aspetto attinente alla protezione dei dati personali. Ciò spiega anche l'attenzione che l'Unità ricorsi riserva all'esame preliminare dei ricorsi che pervengono. In tale fase, infatti, l'Ufficio verifica con attenzione (oltre ai profili di tipo formale) l'effettiva riconducibilità delle

situazioni fatte valere al catalogo dei diritti di cui al citato art. 7 del Codice. Tuttora è agevole constatare come, nonostante gli anni trascorsi e l'ampia diffusione data alle decisioni del Garante, molti atti proposti nominalmente come "ricorsi" rappresentino invece mere segnalazioni su generiche violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che spesso vengono accompagnate da richieste che esorbitano addirittura dall'ambito di competenza dell'Autorità (quali quelle di risarcimento del danno, o di pubblicazione di una "rettifica" ai sensi della cd. "legge sulla stampa", nell'ambito di segnalazioni in materia di trattamento a fini giornalistici, o le eccezioni di tipo squisitamente contrattuale, o sollevate a latere dei profili di protezione dei dati).

A fianco dei variegati strumenti di tutela che fanno capo al Garante, si colloca poi, con un numero sempre più elevato di casi che vengono comunque portati a conoscenza dell'Autorità, l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria adita ai sensi dell'art. 152 del Codice (norma oggetto di una recente novella legislativa sulla quale, v. par. 2.1.6.).

Le forme di tutela della protezione dati tendono quindi a dilatarsi e a diffondersi sempre di più. L'azione specifica di tutela svolta dall'Autorità non è più, quindi, un elemento isolato, quasi anomalo nel generale panorama delle tutele (come poteva apparire agli albori della disciplina) ma si caratterizza come un'azione senza dubbio specializzata, ma ormai non più isolata in un contesto (quale quello della fine del secolo scorso) non ancora pronto a recepire il portato innovativo della l. n. 675/1996 e dei suoi successivi sviluppi. Da ciò, ovviamente, anche il moltiplicarsi dei pronunciamenti da parte dei tribunali, e di conseguenza l'esigenza di giungere ad un'interpretazione uniforme delle disposizioni più controverse attraverso l'intervento della Suprema Corte di Cassazione.

15.4. LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Sempre al fine di valutare l'influsso sul contenzioso proposto dinanzi all'Autorità, non si può non fare cenno alle recenti modifiche normative che hanno interessato il Codice in materia di protezione dei dati personali. Nel 2011 diversi interventi (tutti con lo strumento della decretazione d'urgenza) agendo, in alcuni casi anche ripetutamente, su alcune disposizioni quali gli artt. 4 e 5, hanno modificato in modo significativo il campo di

applicazione della legge. Ne è derivata, a partire dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 la sottrazione in buona misura delle persone giuridiche dal campo di applicazione del Codice (cfr. al riguardo par. 2.1.1.). Le conseguenze sull'ambito di operatività dei ricorsi si sono immediatamente manifestate portando alla declaratoria di inammissibilità di diversi ricorsi proposti da persone giuridiche (in particolare società).

Va osservato al riguardo che proprio negli ultimi anni erano andati aumentando i ricorsi proposti da società commerciali, specie con riferimento ai dati personali trattati da istituti di credito nonché in relazione alle informazioni oggetto di raccolta e rielaborazione ad opera delle società operanti nel settore delle informazioni commerciali.

Si può quindi constatare che, a fronte di alcuni sgravi in tema di informativa e consenso, una nutrita e piuttosto significativa platea di soggetti ha perso la possibilità di attivare strumenti di tutela molto utili, specie quando sono in gioco informazioni rilevanti concernenti la reputazione stessa delle imprese.

15.5. TIPOLOGIA DI DECISIONI E CATEGORIE DI TITOLARI

L'esame delle tabelle statistiche in raffronto all'anno precedente consente di svolgere qualche ulteriore considerazione.

Per quanto riguarda la tipologia di decisioni adottate non emergono, in termini percentuali, scostamenti significativi. Si conferma come più del 50% dei ricorsi proposti si sia concluso con una declaratoria di "non luogo a provvedere". Ciò attesta l'efficacia dell'intervento dell'Autorità che, nel corso dell'istruttoria, in molti casi, induce e favorisce, anche prima della decisione finale, la positiva conclusione del procedimento.

Non meno significative, peraltro, le non irrilevanti percentuali di decisioni di infondatezza e di inammissibilità. Ancora una volta questo tipo di conclusione del procedimento attesta la tendenza a utilizzare la "scorciatoia" del ricorso quale strumento per provocare l'intervento del Garante anche in ambiti e situazioni nei quali non vi è spazio per questo strumento di tutela.

Anche per quanto riguarda le categorie di titolari del trattamento non si sono registrati nel 2011 significativi scostamenti rispetto agli anni immediatamente precedenti. Il settore bancario e finanziario (da intendersi nella sua più vasta accezione) si è confermato l'ambito

nel quale si è concentrata la maggior parte dei procedimenti. Ciò, sia con riguardo a ricorsi mirati ad acquisire elementi conoscitivi (ad esempio, accesso ai dati richiesto per ridefinire complesse vicende contrattuali o per acquisire elementi utili nell'ambito di controversie successorie) sia con riferimento alle numerose situazioni in cui è invece in discussione la divulgazione di dati negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie o nell'archivio della Centrale d'allarme interbancaria (Cai) o l'inserimento di dati nei report diffusi dalle società specializzate nel settore dell'informazione commerciale. Peraltro, la varietà dei settori lambiti dai ricorsi è vastissima, passando, come detto, dall'attività dei soggetti pubblici e delle strutture sanitarie (anche private), ai trattamenti svolti in ambito giornalistico, al variegato ambito del *marketing* (visto essenzialmente attraverso i molteplici ricorsi proposti per tutelare il diritto di opposizione alle comunicazioni pubblicitarie indesiderate).

15.6. LA CASISTICA PIÙ SIGNIFICATIVA

Si segnalano in questa sezione alcuni settori rispetto ai quali, durante l'anno 2011, significative decisioni hanno contribuito a "fissare" o consolidare orientamenti interpretativi del Garante degni di attenzione.

Si tratta di un "filone" di procedimenti di estremo interesse e delicatezza sul quale negli ultimi tre anni il Garante ha più volte richiamato l'attenzione. La sempre più ampia disponibilità gratuita sulla rete internet di archivi storici di quotidiani e periodici, unita alle straordinarie capacità di indicizzazione dei motori di ricerca, ha portato a far "riaffiorare" in modo automatico un'infinità di notizie che potevano ormai considerarsi coperte dall'oblio. Da ciò, la naturale reazione di molti interessati (protagonisti di fatti di cronaca, parenti ed eredi degli stessi, vittime di reato, ecc.) che, visti riemergere aspetti e momenti generalmente negativi della propria vita, hanno reagito proponendo, in prima battuta, istanze di blocco e cancellazione dei dati rinvenuti nei nuovi archivi della memoria digitale, e sollecitando almeno "l'attenuazione" degli effetti moltiplicatori (in termini di consultabilità delle informazioni) indotti dall'azione dei motori di ricerca generalisti. Il Garante anche nel corso del 2011 ha preso posizione più volte su tali aspetti (per i quali v. anche par. 7.5.) con una serie di decisioni nelle quali si evidenziano i seguenti orientamenti.

Trattamento dati
nell'ambito dei cd.
"archivi online"

- 1) Il trattamento di dati connesso alla diffusione negli archivi storici accessibili *online* dei contenuti giornalistici a suo tempo divulgati per il tramite delle tradizionali edizioni cartacee è da considerarsi lecito. L'originario trattamento svolto per fini giornalistici rientra ora tra i trattamenti effettuati per fini di conservazione della memoria storica. Tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
- 2) Di conseguenza, sono state giudicate infondate le istanze volte ad ottenere la cancellazione dei dati, di tipo "negativo" eventualmente contenuti negli articoli, anche molto risalenti nel tempo, ora riprodotti nei nuovi archivi *online*, ferma restando naturalmente la possibilità di esercitare le azioni a tutela dei profili concernenti l'onore e la reputazione eventualmente lesi per effetto degli articoli medesimi.
- 3) Il Garante ha invece accolto in più occasioni la richiesta volta ad interdire l'indicizzazione dei dati, ad opera dei più diffusi motori di ricerca esterni al sito internet sorgente nel quale tali informazioni sono ora riportate. In questo modo le informazioni vengono conservate nella loro integrità nel sito del giornale che a suo tempo le aveva pubblicate ma non sono direttamente e facilmente raggiungibili da chi operi (quasi sempre a tutt'altro fine) una generica ricerca in rete di informazioni relative ad una certa persona. Questa possibilità di "deindicizzazione" ha dato finora buona prova, contribuendo a risolvere in via di fatto molte situazioni delicate ed ha trovato ormai un diffuso consenso anche da parte degli editori. È facile constatare, infatti, come ormai molte richieste di questo tipo vengono accolte subito dopo la presentazione dell'interpello preventivo, senza arrivare neanche all'instaurazione di un ricorso formale.
- 4) La soluzione prospettata deve naturalmente essere calata nel variegato contesto dei casi che in concreto possono presentarsi. Le richieste di deindicizzazione sono così state prese in considerazione con riferimento alle segnalazioni ed ai ricorsi pervenuti, ad esempio, da persone non note, da vittime di reato, da terzi citati in relazione a fatti di cronaca incentrati su diversi protagonisti, tenendo ovviamente presente soprattutto il decorso di un significativo lasso di tempo dalla originaria pubblicazione, tale da

giustificare il consolidarsi di un naturale oblio su tali vicende. La soluzione prospettata mira a contemperare valori e principi costituzionalmente rilevanti ma potenzialmente confliggenti nelle fattispecie concrete: la tutela della dignità e della riservatezza delle persone e, in particolare, la possibilità di salvaguardare una identità personale “ricostruita” (magari dopo traversie ed errori), il diritto alla libera informazione su fatti e vicende di interesse pubblico, il diritto alla libera ricerca (in particolare storica) che ovviamente postula la possibilità di disporre (in modo facilmente accessibile) della maggior quantità possibile di fonti e di documenti.

A testimonianza dell'importanza del tema e della sua attualità è facile constatare come sul problema del cd. “diritto all'oblio” connesso alla divulgazione giornalistica delle informazioni si sono infittiti nel giro di pochi anni gli interventi giornalistici, le sentenze dei giudici, il dibattito della dottrina. In questo contesto è attesa la decisione della Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4302/2010 del 6 aprile 2010 che aveva respinto l'impugnazione della deliberazione del Garante con cui era stata rigettata la richiesta dell'interessato di rendere non reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, in quanto non aggiornato, un articolo che informava di procedimenti giudiziari a suo carico senza dar notizia degli sviluppi a lui favorevoli.

Anche nel 2011 sono stati diversi i pronunciamenti su vari aspetti del trattamento dati in ambito giornalistico. Al riguardo, su un piano generale, è facile constatare come sempre più spesso i ricorsi su questa materia facciano riferimento a forme non tradizionali di giornalismo o all'utilizzo di strumenti innovativi che arricchiscono le classiche fonti dell'attività informativa. Rilevano in particolare, l'attività giornalistica svolta attraverso appositi siti internet o comunque attraverso l'offerta in rete di contenuti informativi, il preponderante utilizzo di immagini e suoni digitalizzati che danno immediatezza alla notizia stessa, superando tutte le barriere e le mediazioni prima esistenti, il ruolo sempre più attivo, specie in ambito televisivo, del giornalismo d'inchiesta, con modalità volte anche alla raccolta “di sorpresa” delle informazioni, facilitata dalle nuove tecnologie.

Questa evoluzione dell'attività giornalistica è testimoniata da alcune decisioni adottate nel 2011, pur nell'estrema varietà delle situazioni ed anche nell'oggettivo, differente rilievo dei diritti in gioco.

Trattamento dati
in ambito
giornalistico

Con provvedimento del 7 luglio 2011 [doc. *web* n. 1834934] il Garante ha parzialmente accolto le richieste di alcuni esponenti locali di una formazione politica che avevano lamentato la diffusione su un periodico *online*, nell'ambito di una più ampia cronaca sulle divisioni all'interno del partito, di numerosi scambi di e-mail fra i ricorrenti. Pur riconoscendo che lo scambio di corrispondenza elettronica rimandava a considerazioni già pubblicamente espresse dai medesimi interessati e faceva comunque riferimento allo svolgimento di attività politica, il Garante ha ritenuto che tale integrale pubblicazione dei messaggi (comprensiva anche degli indirizzi di posta elettronica) fosse eccedente rispetto alle finalità perseguite e non rispettosa del principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Da ciò la decisione di ordinare la rimozione di tali dati dal sito in questione.

Significativa anche la decisione del 24 novembre 2011 [doc. *web* n. 1870903] con la quale è stato dichiarato infondato il ricorso proposto da un'attrice citata nell'ambito della trascrizione di un'intercettazione telefonica relativa ad un colloquio fra un noto esponente politico e un dirigente della Rai. Il Garante, nel rilevare che le informazioni erano state acquisite lecitamente, ha sottolineato l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, oggetto di un'indagine giudiziaria diretta a individuare anche eventuali favoritismi nei confronti di personaggi del mondo dello spettacolo.

All'ambito del giornalismo d'inchiesta si riconnette il provvedimento del 30 dicembre 2011 [doc. *web* n. 1873945] che, nel ritenere lecito il trattamento di dati svolto in occasione di riprese televisive effettuate, senza preavviso, in luogo pubblico in relazione ad una vicenda di rilevante interesse sociale, ha però accolto la richiesta di una persona, ripresa e intervistata "di sorpresa", che si opponeva all'ulteriore trattamento della propria immagine (attesa la perdurante diffusione della trasmissione sul sito internet della stessa). Ciò, sia in considerazione della non notorietà della persona sia dell'irrilevanza della sua diretta identificazione rispetto alle finalità informative ancora rinvenibili in un servizio andato in onda alcuni mesi prima. Si è pertanto ordinato all'editore di adottare le misure idonee a non consentire la riconoscibilità dell'interessata (tramite oscuramento del volto).

In una prospettiva più tradizionale rientra il caso deciso il 26 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1855372], incentrato sulle modalità con le quali si era data evidenza a due vicende di cronaca

che avevano visto involontario protagonista il ricorrente. In particolare, con riferimento alla descrizione di un furto perpetrato ai suoi danni, il Garante ha accolto la richiesta rivolta all'editore di astenersi da qualunque ulteriore trattamento di alcuni dati specifici (nominativo per esteso e indirizzo completo di residenza). Ciò specie in riferimento all'eventuale pubblicazione *online* degli articoli in questione che rischierebbe di moltiplicare il rilievo negativo delle vicende descritte.

Come segnalato nelle pagine precedenti (cfr. par. 10.), la realtà del lavoro dipendente, pubblico e privato, ha dato luogo negli ultimi tempi ad un crescente numero di procedimenti nei quali le richieste di intervento sui dati personali si inseriscono, in modo sempre più pregnante, in contenziosi più ampi, normalmente incentrati su procedimenti disciplinari in itinere o su ricorsi avverso provvedimenti di licenziamento già adottati, nonché in vicende legate alla valutazione delle performance dei singoli dipendenti.

Trattamento di
dati personali
nell'ambito del
rapporto di lavoro

A quest'ultimo filone sono riconducibili le decisioni di accoglimento, per i dati non ancora forniti all'interessato, a seguito di due ricorsi decisi il 15 giugno 2011 [doc. *web* nn. 1829925 e 1827162] concernenti un'ampia richiesta di dati personali relativi a due dipendenti di un istituto di credito, specificamente incentrata sulle mansioni svolte, sulle valutazioni di anno in anno ricevute, sui corsi di formazione frequentati.

Nella stessa prospettiva si collocano anche le decisioni "di non luogo a provvedere", per l'intervenuta comunicazione dei dati richiesti dall'interessato del 6 dicembre 2011 [doc. *web* n. 1872740], sulla richiesta di accesso alla scheda di valutazione delle prestazioni relativa all'anno 2007 e del 15 dicembre 2011 [doc. *web* n. 1876777], sulla richiesta di conoscere tutti gli elementi di dettaglio di un elaborato programma aziendale di valutazione delle prestazioni.

Con il provvedimento del 15 dicembre 2011 [doc. *web* n. 1876784] il Garante ha poi riconosciuto la legittimità dell'attività investigativa svolta da apposita agenzia nei riguardi di un informatore scientifico del farmaco che aveva poi dato luogo ad un provvedimento disciplinare. Ferme restando le valutazioni proprie del giudice nella controversia di lavoro, è stato peraltro riconosciuto il diritto dell'interessato a conoscere le informazioni raccolte sul proprio conto dagli investigatori privati.

Particolarmente complessa e delicata la vicenda decisa il 6 dicembre 2011 [doc. *web* n. 1872753] relativa al trattamento di dati sensibili attinenti alla vita sessuale, utilizzati da un ente pubblico per promuovere un procedimento disciplinare a carico di un proprio dipendente. Sulla base della ricostruzione normativa effettuata, con specifico riferimento all'assenza di specifici richiami nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ente in questione, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato (attraverso l'acquisizione di dati e fotografie su siti internet), vietando pertanto all'ente stesso di trattare ulteriormente tali informazioni.